

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 dicembre 2024, n. 0162/Pres.

Regolamento sulle modalità e i criteri per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 11 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16, per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni.

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Beneficiari
Art. 4	Oggetto degli interventi
Art. 5	Interventi e spese ammissibili
Art. 6	Presentazione della domanda di contributo dei privati cittadini ai Comuni
Art. 7	Istruttoria delle domande
Art. 8	Intensità e cumulabilità dei contributi
Art. 9	Trasferimento delle risorse ai Comuni
Art. 10	Concessione ed erogazione dei contributi ai cittadini beneficiari
Art. 11	Revoca e rideterminazione dei contributi ai cittadini beneficiari
Art. 12	Modalità di rendicontazione dei Comuni
Art. 13	Norme transitorie
Art. 14	Abrogazioni
Art. 15	Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia) disciplina le modalità e i criteri per il trasferimento ai Comuni, in forma singola o associata, delle risorse finalizzate alla concessione dei contributi diretti al rimborso di spese sostenute dai privati cittadini per l'eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone con disabilità permanenti di natura fisica, mentale, intellettiva o sensoriale.

2. Le disposizioni sono assunte in conformità ai principi della legge regionale 19 marzo 2018, n. 10 (Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità), della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati) nonché ai criteri di progettazione e alle specifiche funzionali e dimensionali del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).

Art. 2
(Definizioni)

1. Per barriere architettoniche ai fini del presente regolamento si intendono:
- a) gli ostacoli fisici che costituiscono impedimento alla mobilità delle persone con disabilità individuate all'articolo 3, comma 1;
 - b) gli ostacoli che limitano o impediscono alle persone con disabilità individuate all'articolo 3, comma 1, la comoda e sicura usabilità di parti, attrezzature o componenti;
 - c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per le persone con disabilità sensoriale.

2. I contributi di cui al presente regolamento costituiscono prestazione agevolata di natura sociosanitaria e ricadono, al fine del calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), nella disciplina di cui all'articolo 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 dicembre 2013 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

Art. 3
(Beneficiari)

1. I beneficiari finali dei contributi di cui al presente regolamento sono le persone con disabilità permanente di natura fisica, mentale, intellettiva o sensoriale, che incontrano ostacoli,

impedimenti o limitazioni a usufruire, in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia, dell'edificio privato e delle sue parti comuni nel quale hanno o intendono portare la loro residenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 16/2022, aventi un ISEE non superiore a 60.000,00 euro.

2. La situazione di disabilità di cui al comma 1 è comprovata da:
- a) una certificazione di invalidità o di disabilità, avente almeno i requisiti minimi definiti nell'allegato A al presente regolamento, rilasciata dalle Commissioni competenti per l'accertamento degli stati di invalidità civile o di disabilità previste dalla legge o dalle altre Commissioni pubbliche competenti in materia di invalidità per gli invalidi del lavoro, di guerra, civili di guerra e invalidi per cause di servizio;
 - b) un certificato medico, in carta libera, qualora dalla certificazione di cui alla lettera a), non risultino esplicitamente le obiettive difficoltà che derivano dalla menomazione accertata.

3. I soggetti che a seguito di eventi ad esito invalidante hanno bisogno di adeguamenti all'abitazione di residenza per abbattere le barriere architettoniche che ne impediscono l'accesso o la fruibilità, possono presentare un certificato medico che attesti la patologia invalidante unitamente alla ricevuta di presentazione della domanda di accertamento dello stato di invalidità o di disabilità alle Commissioni competenti, di cui al comma 2, lettera a).

4. La certificazione relativa all'effettivo riconoscimento dello stato di invalidità o di disabilità permanente deve essere consegnata al Comune competente precedentemente all'erogazione del contributo, entro il termine di 60 giorni, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c).

Art. 4 (Oggetto degli interventi)

1. Sono ammissibili a contributo, in conformità alla legge 13/1989, gli interventi di superamento ed abbattimento delle barriere architettoniche che riguardano gli edifici esistenti alla data dell'11 agosto 1989 e sono finalizzati a garantire, in relazione alle effettive necessità derivanti dalla patologia della persona con disabilità, l'accessibilità esterna e delle parti comuni interne all'edificio, nonché l'accessibilità interna della singola unità immobiliare ad uso abitativo.

2. Per gli edifici costruiti o integralmente ristrutturati sulla base di un progetto autorizzato dopo l'11 agosto 1989, sono ammissibili a contributo solo gli interventi di adattabilità, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto del Ministro dei lavori pubblici 236/1989.

3. È esclusa la concessione di contributi per la realizzazione di opere già obbligatorie ai sensi della legge 13/1989 e del decreto del Ministro dei lavori pubblici 236/1989.

4. Non sono finanziabili per la stessa unità immobiliare gli interventi già oggetto di

contributo ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 o del presente regolamento con esclusione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5. A fronte di particolari esigenze della persona con disabilità non soddisfatte dai minimi dimensionali previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 236/1989, possono essere ammesse anche spese riguardanti interventi non compresi dal succitato decreto. Tali esigenze dovranno essere esplicitamente dimostrate e dichiarate in fase di presentazione della domanda.

Art. 5

(Interventi e spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo i seguenti interventi:
- a) interventi di nuova realizzazione idonei a garantire il superamento dei dislivelli verticali quali:
 - 1) realizzazione di rampa inclinata fissa o installazione di rampa mobile;
 - 2) installazione di servoscala;
 - 3) installazione di piattaforma elevatrice;
 - 4) installazione di ascensore;
 - 5) installazione di corrimani o parapetti;
 - b) interventi di sostituzione o di adeguamento di sistemi idonei a garantire il superamento dei dislivelli verticali precedentemente installati che l'usura, la rottura o la sopravvenuta inadeguatezza hanno reso inutilizzabili o che non sono rispondenti alla normativa vigente quali:
 - 1) servoscala;
 - 2) piattaforma elevatrice;
 - 3) ascensore;
 - c) ampliamento o apertura di fori per porte, portoni o cancelli;
 - d) realizzazione o adeguamento di percorsi orizzontali, compresi i corrimani o i parapetti;
 - e) installazione di dispositivi, manuali o automatici, di apertura e chiusura di porte, portoni, cancelli, finestre o sistemi oscuranti;
 - f) installazione di dispositivi di segnalazione per favorire l'autonomia delle persone con ridotta o impedita capacità sensoriale;
 - g) adeguamento di spazi interni all'edificio privato anche attraverso ampliamento, sia nel caso in cui il progettista verifichi e attesti l'assenza di soluzioni tecnico-edilizie adeguate a garantire l'effettiva accessibilità all'interno del volume edilizio preesistente, sia nel caso in cui si dimostri che l'intervento di adeguamento sia più oneroso dal punto di vista economico rispetto a quello di ampliamento, fermo restando il rispetto dell'articolo 35 comma 4, della legge regionale 11 novembre 2009 n. 19 (Codice regionale dell'edilizia). Gli interventi riguardano l'adeguamento di:
 - 1) ingresso;
 - 2) soggiorno o cucina;
 - 3) servizio igienico;
 - 4) camera da letto;
 - h) acquisto e installazione di dispositivi impiantistici idonei a favorire l'autonomia

- domestica, se non forniti dal Servizio sanitario regionale e solo nel caso in cui la persona con disabilità sia in grado di fruire di tali dispositivi;
- i) acquisto di attrezzature non fornite dal Servizio sanitario regionale che, per le loro caratteristiche tecniche, risultano idonee al raggiungimento degli stessi fini che si sarebbero realizzati con le opere di modifica dell'immobile se queste ultime sono materialmente o giuridicamente impossibili da realizzare o se l'acquisto delle attrezzature è economicamente più conveniente;
 - j) opere inerenti all'impianto elettrico, termico o idraulico strettamente connesse alla realizzazione delle opere per il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche;
 - k) interventi destinati a garantire la fruibilità dei vani in cui sono contenuti i dispositivi di controllo dell'impianto elettrico o termico dell'unità immobiliare.

2. Sono inoltre ammissibili a contributo:

- a) l'Imposta sul Valore Aggiunto;
- b) le spese di progettazione e di direzione lavori fino ad un massimo del 10 per cento dell'importo dei lavori per cui si chiede il contributo se, per la complessità o tipologia degli interventi realizzati, è richiesta l'elaborazione di un progetto da parte di un tecnico abilitato;

3. Se l'intervento di eliminazione o di superamento delle barriere architettoniche riguarda la realizzazione di opere condominiali è ammissibile a contributo esclusivamente la parte di spesa di competenza diretta della persona con disabilità.

4. La spesa ammissibile a contributo non può, in ogni caso, superare il limite massimo di euro 50.000,00.

5. Non rientrano tra le spese ammissibili quelle inerenti a lavori non correlati al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche tra cui, a titolo esemplificativo, quelle relative all'acquisto e all'installazione di condizionatori, deumidificatori, impianti di riscaldamento, impianti di allarme o di videosorveglianza.

Art. 6

(Presentazione della domanda di contributo dei privati cittadini ai Comuni)

1. Possono presentare domanda di contributo nel corso dell'intera annualità i privati cittadini indicati all'articolo 3 o coloro che su di essi esercitano la responsabilità genitoriale, la tutela, la curatela, ovvero l'amministrazione di sostegno.

2. La domanda, redatta secondo l'allegato B al presente regolamento e in regola con l'imposta di bollo, è presentata al Comune dove è situato l'edificio o la singola unità immobiliare oggetto dell'intervento.

3. Nella domanda va dichiarato, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

- a) che il beneficiario è residente o si impegna a trasferire la propria residenza, entro 60 giorni dalla comunicazione di concessione del contributo, nell'edificio e/o nell'unità, fatto salvo quanto previsto all'articolo 11, comma 3 della legge regionale 16/2022;
- b) di avere/non avere, ottenuto o richiesto, altri contributi o benefici fiscali per la realizzazione degli interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche per il quale si richiede il contributo, indicando, nel caso, l'importo rimasto effettivamente a carico;
- c) che l'intervento per il quale si richiede il contributo riguarda/non riguarda la sostituzione o l'adeguamento del servoscala, della piattaforma elevatrice o dell'ascensore, che erano stati precedentemente installati usufruendo dei contributi previsti per il superamento delle barriere architettoniche e che l'usura, la rottura o la sopravvenuta inadeguatezza hanno reso inutilizzabili o non rispondenti alla normativa vigente;
- d) che il dispositivo per il quale si richiede il contributo non è fornito dal Servizio Sanitario regionale;
- e) che i lavori eseguiti o le attrezzature fornite corrispondono a quelli indicati nella domanda di contributo;
- f) che la persona con disabilità, richiedente il contributo, al momento della domanda è in possesso di un'attestazione della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, indicandone l'importo.

4. La domanda è corredata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:

- a) relazione contenente la descrizione delle barriere architettoniche preesistenti e degli interventi realizzati ai fini dell'accessibilità, con quantificazione della spesa sostenuta su cui viene richiesto il contributo, redatta e sottoscritta secondo quanto previsto all'allegato C al presente regolamento;
- b) copia della certificazione di invalidità o di disabilità, eventualmente corredata dal certificato medico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) oppure copia della certificazione sostitutiva di cui all'articolo 3, comma 3;
- c) autorizzazione del proprietario alla realizzazione degli interventi, nel caso di immobile in locazione;
- d) autorizzazione condominiale all'esecuzione degli interventi, se richiesta da norme di settore;
- e) consenso dei condomini, qualora partecipino alla suddivisione delle spese per la realizzazione di opere di uso condominiale;
- f) copia non autenticata delle fatture, o altra idonea documentazione giustificativa della spesa, di data compresa entro i dodici mesi precedenti a quella di presentazione dell'istanza, intestate al beneficiario o ai soggetti conviventi dei quali lo stesso è fiscalmente a carico, ovvero agli altri soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, regolarmente quietanzate;
- g) se gli interventi interessano parti comuni di un edificio le fatture possono essere sostituite dalla ricevuta di pagamento all'amministrazione dello stabile della quota di competenza.

5. Se gli interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche sono finalizzati a garantire sia l'accessibilità esterna e delle parti comuni interne all'edificio che l'accessibilità interna della singola unità immobiliare ad uso abitativo, deve essere presentata

un'unica richiesta di contributo corredata da due relazioni di quantificazione della spesa di cui al comma 4, lettera a). In tal caso il contributo spettante viene calcolato in maniera distinta per ognuna di esse nel limite massimo complessivo di cui all'articolo 8, comma 2.

6. Se gli interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche consistono nella realizzazione di opere di uso condominiale in un edificio nel quale hanno la residenza o intendono portare la residenza, in unità immobiliari distinte, più persone con disabilità, ciascuna di esse può presentare domanda di contributo per la parte di spesa di sua competenza. In tal caso il contributo massimo spettante per ognuna di esse è quello di cui all'articolo 8, comma 2.

Art. 7
(Istruttoria delle domande)

1. Il Comune, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda:
 - a) svolge l'istruttoria secondo la procedura valutativa a sportello, di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (*Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso*), verificando la completezza della documentazione e la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente regolamento;
 - b) accerta la regolare esecuzione delle opere, l'ammissibilità della spesa sostenuta, nonché la residenza anagrafica del beneficiario nell'edificio o nell'unità immobiliare oggetto degli interventi in relazione a quanto espresso nella dichiarazione di cui all'allegato B;
 - c) provvede alla determinazione del contributo spettante, calcolato secondo i criteri di cui all'articolo 8 in relazione alle spese giudicate ammissibili.

2. In caso di necessità il Comune richiede, sospendendo i termini del procedimento, l'eventuale documentazione integrativa o sostitutiva che deve pervenire entro 30 giorni dalla richiesta.

3. Qualora l'istruttoria evidenzi la non conformità al presente regolamento della documentazione presentata ovvero qualora non pervenga al Comune la documentazione integrativa entro il termine indicato al comma 2, l'ufficio comunale competente comunica per iscritto al richiedente l'inammissibilità della domanda.

4. Non può essere fatto valere alcun diritto in caso di mancata concessione del contributo per insufficienza di fondi, per la presentazione di documentazione non conforme ai sensi del comma 3, per la realizzazione di interventi diversi da quelli indicati all'articolo 5, nonché per sopravvenuto decesso della persona con disabilità prima del provvedimento di trasferimento delle risorse da parte della Regione, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).

5. I Comuni, in forma singola o associata, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda di cui al comma 1, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini, inviano alla Direzione regionale competente in materia di disabilità, di seguito Ufficio regionale

competente, per via telematica, attraverso l'uso esclusivo del sistema Istanze On Line - IOL, tramite le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), ovvero "LoginFVG" esclusivamente in modalità "Avanzato", secondo le modalità previste dalle Linee Guida per la presentazione della domanda, disponibili sul sito regionale nella sezione dedicata, le richieste di assegnazione dei contributi relativi alle domande pervenute e ritenute ammissibili, comprensive dei dati e del fabbisogno correlato, conservando agli atti le singole domande e tutta la documentazione allegata.

6. I Comuni sono titolari del trattamento dei dati personali e sono tenuti a fornire agli interessati l'informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).

Art. 8

(Intensità e cumulabilità dei contributi)

1. I contributi previsti dall'articolo 1 sono determinati sulla base degli importi delle spese ritenute ammissibili, al netto di eventuali altri contributi o benefici fiscali ricevuti o richiesti per i medesimi interventi secondo i seguenti parametri:

- a) per importi fino a euro 5.000,00 il contributo è pari alla spesa ritenuta ammissibile;
- b) per importi superiori a euro 5.000,00 e fino a euro 10.000,00 il contributo di cui alla lettera a) è aumentato del 30 per cento della quota di spesa ammissibile eccedente i 5.000,00 euro;
- c) per importi superiori a euro 10.000,00 e fino a euro 20.000,00 il contributo di cui alla lettera b) è aumentato del 20 per cento della quota di spesa ammissibile eccedente i 10.000,00 euro;
- d) per importi superiori a euro 20.000,00 e fino a euro 50.000,00 il contributo di cui alla lettera c) è aumentato del 5 per cento della quota di spesa ammissibile eccedente i 20.000,00 euro.

2. L'importo del contributo concesso nel corso dell'anno solare ad ogni persona con disabilità, ovvero a più persone con disabilità residenti nella medesima unità abitativa oggetto dell'intervento, non può superare la somma di euro 10.000,00, sia nel caso di presentazione di un'unica domanda che riguardi sia l'accessibilità esterna e delle parti comuni interne all'edificio che l'accessibilità interna della singola unità immobiliare ad uso abitativo, sia nel caso di due o più domande presentate nel corso del medesimo esercizio finanziario.

3. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri contributi o benefici fiscali, previsti per l'eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche, la cui somma non sia superiore alla spesa effettuata. In caso di cumulo, il contributo regionale, ovvero gli altri contributi o benefici fiscali, sono determinati sulla parte di spesa che rimane effettivamente a carico del beneficiario.

Art. 9

(Trasferimento delle risorse ai Comuni)

1. Con riferimento ai termini di cui al comma 2, l'Ufficio regionale competente provvede a:
 - a) adottare il provvedimento di trasferimento delle risorse e disporre la contestuale erogazione ai Comuni, in forma singola o associata, in relazione al fabbisogno;
 - b) comunicare ai Comuni, in forma singola o associata, l'avvenuto trasferimento nei limiti delle risorse disponibili, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze da parte dei cittadini.

2. L'Ufficio regionale competente svolge le azioni di cui al comma 1 entro i seguenti termini:
 - a. entro il 31 maggio trasferisce le risorse relative alle richieste pervenute dal 1° gennaio al 30 aprile;
 - b. entro il 30 settembre trasferisce le risorse relative alle richieste pervenute dal 1° maggio al 31 agosto;
 - c. entro il 31 gennaio dell'anno successivo trasferisce le risorse relative alle richieste pervenute dal 1° settembre al 31 dicembre.

3. Nel caso in cui le richieste non trovino copertura con le risorse disponibili, l'Ufficio regionale competente comunica ai Comuni, entro gli stessi termini di cui al comma 2, l'esaurimento delle stesse.

4. Le richieste non soddisfatte rimangono valide fino a una nuova disponibilità di risorse, sia nel corso del medesimo esercizio finanziario che di quello successivo; in tal caso l'Ufficio regionale competente procede al trasferimento delle risorse e alle relative comunicazioni in base all'ordine cronologico delle richieste pervenute, tenuto conto della data di presentazione delle istanze da parte dei cittadini, dando priorità a quelle giacenti.

Art. 10

(Concessione ed erogazione dei contributi ai cittadini beneficiari)

1. Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto trasferimento delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), i Comuni procedono a:
 - a) verificare l'esistenza in vita del soggetto richiedente;
 - b) verificare la correttezza dell'importo spettante, anche in relazione ad eventuali altri contributi o benefici fiscali nel frattempo ricevuti o richiesti;
 - c) verificare la situazione relativa alla residenza e il possesso dell'eventuale documentazione di cui all'articolo 3, comma 4;
 - d) concedere ed erogare i contributi ai cittadini beneficiari, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi, nonché all'articolo 11, provvedendo contestualmente alle relative comunicazioni.

2. Nel caso in cui la persona beneficiaria non sia ancora residente nell'immobile oggetto degli interventi, fatto salvo quanto previsto all'articolo 11, comma 3 della legge regionale

16/2022, ovvero non sia ancora in possesso della documentazione di cui all'articolo 3, comma 4, il Comune adotta il solo provvedimento di concessione, demandando l'erogazione all'effettiva acquisizione della residenza ovvero della certificazione di invalidità o di disabilità permanente, nei termini previsti dall'articolo 11, comma 1.

3. In caso di decesso del potenziale beneficiario prima dell'adozione dell'atto di trasferimento delle risorse da parte della Regione, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), il contributo non può essere erogato agli eredi.

4. In caso di accoglienza definitiva del potenziale beneficiario in una struttura residenziale, il contributo può essere concesso ed erogato se la documentazione comprovante la spesa è di data anteriore al suo accesso in struttura. Similmente, il contributo può essere concesso ed erogato in caso di cambio di residenza del potenziale beneficiario, se la documentazione comprovante la spesa è di data anteriore a quella del trasferimento di residenza.

Art. 11

(Revoca e rideterminazione dei contributi ai cittadini beneficiari)

1. Il Comune procede alla revoca dei contributi concessi se il cittadino beneficiario:
- a) non ha provveduto ad acquisire, entro 60 giorni dalla data di comunicazione di concessione del contributo, la residenza nell'edificio nel quale, in sede di presentazione della domanda di contributo, ha dichiarato di voler portare la propria residenza;
 - b) ha nel frattempo percepito o richiesto altri contributi o benefici fiscali pari o superiori alla spesa sostenuta;
 - c) non ha fatto pervenire, entro 60 giorni dalla data di comunicazione di concessione del contributo, la certificazione dell'effettivo riconoscimento dell'invalidità o della disabilità di cui all'articolo 3, comma 4.

2. Il Comune procede alla rideterminazione del contributo secondo gli importi stabiliti dall'articolo 8, e per l'importo di spesa rimasto effettivamente a carico del beneficiario se accerta che il beneficiario ha ricevuto o richiesto altri contributi o benefici fiscali che riducono l'importo di spesa rimasto a suo carico.

Art. 12

(Modalità di rendicontazione dei Comuni)

1. Ai fini della rendicontazione delle risorse i Comuni presentano, entro il termine stabilito nel provvedimento di trasferimento delle risorse, la documentazione prevista dall'articolo 42 della legge regionale 7/2000, unitamente a un elenco dei contributi concessi ed erogati redatto secondo l'allegato D al presente regolamento.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato per una sola volta su motivata richiesta da parte dei Comuni.

3. Nell'elenco dei contributi di cui al comma 1 sono indicati anche i contributi revocati o rideterminati nei casi previsti dall'articolo 11, con l'indicazione della relativa motivazione.

4. I contributi non concessi o non erogati ai beneficiari finali vanno restituiti entro 60 giorni dal termine di cui al comma 1, ovvero dal nuovo termine concesso in caso di richiesta di proroga di cui al comma 2.

Art. 13
(Norme transitorie)

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle domande presentate a partire dal 1° gennaio 2025.

2. Alle domande presentate fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 6 luglio 2016, n. 137 (Regolamento sulle modalità e i criteri per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 16 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni).

3. Le domande di cui al comma 2 eventualmente non finanziate per insufficienza di fondi hanno la priorità rispetto a quelle pervenute nel 2025, di cui al comma 1.

Art. 14
(Abrogazioni)

1. Il regolamento recante "Regolamento sulle modalità e i criteri per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 16 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni", di cui al decreto del Presidente della Regione 6 luglio 2016, n. 137, è abrogato.

Art. 15
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025.

Allegato A - Classi di invalidità o di disabilità ammissibili a contributo (art.3,comma2,lettera a)

la condizione minima è quella a sfondo grigio, le altre sono superiori e pertanto comunque ammissibili

Riconoscimenti per cause specifiche		Minorazioni civili						
Pensionistica privilegiata	Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali	Invalidità civile			Cecità civile	Sordità	Sordocecità	Condizione di disabilità
Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio titolari di assegno di superinvalidità per lesioni ed infermità elencate nella tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e s.m.i.	Invalidi del lavoro titolari di assegno per assistenza personale continuativa (menomazioni indicate nell'allegato 3 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124)	Invalidi civili con totale e permanente inabilità lavorativa 100% titolari di indennità di accompagnamento per impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988)	Ultrasessantacinquenni titolari di indennità di accompagnamento per impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un'assistenza continua (L. 18/1980 e L. 508/1988)	Minori titolari di indennità di accompagnamento per impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988)	Ciechi civili assoluti (L. 382/1970 e L. 508/1988)			
Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio titolari di trattamento pensionistico privilegiato per lesioni ed infermità della Prima categoria tabella A annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e s.m.i.	Invalidi del lavoro titolari di rendita per invalidità permanente totale (100%)	Invalidi civili con totale e permanente inabilità lavorativa 100% ex artt. 2 e 12, L. 118/1971	Ultrasessantacinquenni con riconoscimento di difficoltà persistenti gravi a svolgere i compiti e le funzioni della propria età ex art. 9 D.Lgs. 509/1988					Legge 104, art. 3, comma 3
Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla seconda all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e s.m.i.	Invalidi del lavoro titolari di rendita per inabilità permanente superiore al 33 % di riduzione della capacità lavorativa per eventi assicurati fino al 24 luglio 2000 (valutata in base alle tabelle allegata al T.U. 1124/1965) o grado di menomazione dell'integrità psicofisica superiore al 20% di danno biologico per eventi assicurati dal 25 luglio 2000 (secondo le tabelle di cui al D.M. 12 luglio 2000), accertati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).	Invalidi civili in età lavorativa, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% L. 118/1971 (superiore al 45% fino al 99%)	Ultrasessantacinquenni con riconoscimento di difficoltà persistenti medio-gravi e lievi a svolgere i compiti e le funzioni della propria età ex art. 9 D.Lgs. 509/1988 (superiore al 33% fino al 99%)	Minori con riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età (L. 289/1990)	Ciechi parziali (L.381/1970 e L.508/1988)	Sordi (in precedenza sordomuti) ex L.381/1970 e L.508/1988	Sordociechi ai sensi della Legge 24 giugno 2010, n. 107 Misure per il riconoscimento dei diritti alle persone sordocieche	Legge 104, art. 3, comma 1

Allegato B

(riferito all'articolo 6, comma 2)

Bollo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETA'
(ai sensi dell' articolo 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali,
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall' art. 76 del DPR 445/2000)

AL COMUNE DI _____

Oggetto: Domanda di concessione di contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni ad uso residenziale, ai sensi dell'art. 11 L.R. 16/2022, per (barrare il punto relativo alla tipologia interessata):

- Accessibilità esterna e delle parti comuni interne all'edificio**
- Accessibilità interna della singola unità immobiliare ad uso abitativo**

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ codice fiscale _____, sesso ___ e residente nel
comune di _____ prov. _____ C.A.P. _____ in
via/piazza _____ n. civico _____
tel. _____

In qualità di:

- Persona con disabilità fisica, mentale, intellettiva e/o sensoriale di natura permanente;
- Soggetto esercente la responsabilità genitoriale, la tutela, la curatela, l'amministrazione di sostegno sul
Sig. _____, nato a _____ il
_____ codice fiscale _____, sesso ___, persona con
disabilità fisica, mentale, intellettiva e sensoriale;

CHIEDE

Il contributo previsto dall'art. 11 della L.R. 16/2022 per gli interventi di superamento/eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni.

Per il superamento/eliminazione delle barriere architettoniche si sono realizzate le seguenti opere (barrare il punto relativo all'intervento interessato, i riferimenti alle lettere e ai numeri corrispondono a quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 del Regolamento):

QUADRO A

Accessibilità esterna e delle parti comuni interne all'edificio

- a) **Nuova realizzazione superamento dislivelli verticali** - Interventi di nuova realizzazione idonei a garantire il superamento dei dislivelli verticali quali:
 - 1) realizzazione di rampa inclinata fissa o installazione di rampa mobile
 - 2) installazione di servoscala
 - 3) installazione di piattaforma elevatrice
 - 4) installazione di ascensore
 - 5) installazione di corrimani o parapetti;
- b) **Sostituzione o adeguamento superamento dislivelli verticali** - interventi di sostituzione o di adeguamento di sistemi idonei a garantire il superamento dei dislivelli verticali precedentemente installati che l'usura, la rottura o la sopravvenuta inadeguatezza hanno reso inutilizzabili o che non sono rispondenti alla normativa vigente quali:
 - 1) servoscala;
 - 2) piattaforma elevatrice;
 - 3) ascensore
- c) **Porte** - ampliamento o apertura di fori per porte, portoni o cancelli;
- d) **Percorsi orizzontali** - realizzazione o adeguamento di percorsi orizzontali, compresi i corrimani/parapetti;
- e) **Apertura e chiusura porte/finestre** - installazione di dispositivi, manuali o automatici, di apertura e chiusura di porte, portoni, cancelli, finestre o sistemi oscuranti;
- f) **Dispositivi di segnalazione** - installazione di dispositivi di segnalazione per favorire l'autonomia delle persone con ridotta o impedita capacità sensoriale;
- i) **Attrezzature non fornite dal SSR** - acquisto di attrezzature non fornite dal Servizio sanitario regionale che, per le loro caratteristiche tecniche, risultano idonee al raggiungimento degli stessi fini che si sarebbero realizzati con le opere di modifica dell'immobile se queste ultime sono materialmente o giuridicamente impossibili da realizzare o se l'acquisto delle attrezzature è economicamente più conveniente;
- j) **Impianti** - opere inerenti all'impianto elettrico, termico o idraulico strettamente connesse alla realizzazione delle opere per il superamento/eliminazione delle barriere architettoniche;
- k) **Vani dispositivi di controllo** - interventi destinati a garantire la fruibilità dei vani in cui sono contenuti i dispositivi di controllo

QUADRO B

Accessibilità interna della singola unità immobiliare ad uso abitativo

- a) **Nuova realizzazione superamento dislivelli verticali** - Interventi di nuova realizzazione idonei a garantire il superamento dei dislivelli verticali quali:
 - 1) realizzazione di rampa inclinata fissa o installazione di rampa mobile
 - 2) installazione di servoscala
 - 3) installazione di piattaforma elevatrice
 - 4) installazione di ascensore
 - 5) installazione di corrimani o parapetti;
- b) **Sostituzione o adeguamento superamento dislivelli verticali** - interventi di sostituzione o di adeguamento di sistemi idonei a garantire il superamento dei dislivelli verticali precedentemente installati che l'usura, la rottura o la sopravvenuta inadeguatezza hanno reso inutilizzabili o che non sono rispondenti alla normativa vigente quali:
 - 1) servoscala;
 - 2) piattaforma elevatrice;
 - 3) ascensore
- c) **Porte** - ampliamento o apertura di fori per porte, portoni o cancelli;
- d) **Percorsi orizzontali** - realizzazione o adeguamento di percorsi orizzontali, compresi i corrimani/parapetti;
- e) **Apertura e chiusura porte/finestre** - installazione di dispositivi, manuali o automatici, di apertura e chiusura di porte, portoni, cancelli, finestre o sistemi oscuranti;
- f) **Dispositivi di segnalazione** - installazione di dispositivi di segnalazione per favorire l'autonomia delle persone con ridotta o impedita capacità sensoriale;
- g) **Spazi interni** - adeguamento di spazi interni all'edificio privato anche attraverso ampliamento, sia nel caso in cui il progettista verifichi e attesti l'assenza di soluzioni tecnico-edilizie adeguate a garantire l'effettiva accessibilità all'interno del volume edilizio preesistente, sia nel caso in cui si dimostri che l'intervento di adeguamento sia più oneroso dal punto di vista economico rispetto a quello di ampliamento, fermo restando il rispetto dell'articolo 35 comma 4, della legge regionale 11 novembre 2009 n. 19 (Codice regionale dell'edilizia). Gli interventi riguardano l'adeguamento di:
 - 1) ingresso;
 - 2) soggiorno o cucina;
 - 3) servizio igienico;
 - 4) camera da letto;

dell'immobile sito nel Comune di _____ prov. _____ C.A.P. _____
Via/piazza _____ N. civico _____ Piano _____ Int. _____
Censito in catasto al Foglio _____ Mappale _____ Sub. _____

- b. che l'immobile in oggetto risulta essere:
- esistente alla data dell'11 agosto 1989
 - Edificio costruito o integralmente ristrutturato su un progetto autorizzato dopo l'11 agosto 1989
- c. che la tipologia dell'immobile oggetto dell'intervento di superamento/eliminazione delle barriere architettoniche è (barrare il punto relativo alla tipologia interessata):
- unifamiliare o plurifamiliare privo di parti comuni
 - parti comuni di edificio plurifamiliare
 - fino a tre livelli fuori terra
 - con più di tre livelli fuori terra
 - unità immobiliare di edificio plurifamiliare
 - fino a tre livelli fuori terra
 - con più di tre livelli fuori terra
- ed ivi:
- risiede
 - si impegna a trasferire la residenza entro 60 giorni dalla comunicazione di concessione del contributo
- d. che il soggetto con disabilità, richiedente il contributo:
- non ha ottenuto, né richiesto altri contributi o benefici fiscali per la realizzazione degli stessi interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche per i quali si richiede il contributo;
 - ha ottenuto o richiesto altri contributi o benefici fiscali per la realizzazione degli interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche per i quali si richiede il contributo, per cui rimane effettivamente a carico un importo pari a: Euro _____
- e. che l'intervento per il quale si richiede il contributo riguarda la sostituzione o l'adeguamento del servoscala, della piattaforma elevatrice e/o dell'ascensore, che erano stati precedentemente installati usufruendo dei contributi previsti per il superamento delle barriere architettoniche e che l'usura, la rottura o la sopravvenuta inadeguatezza hanno reso inutilizzabili o non rispondenti alla normativa vigente;
- SI
 - NO
- f. che il dispositivo per il quale si richiede il contributo non è fornito dal Servizio Sanitario regionale;
- g. che i lavori eseguiti o le attrezzature fornite corrispondono a quelli indicati nella domanda di contributo;
- h. che il soggetto con disabilità, richiedente il contributo è in possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità rilasciata da _____ in data _____ da cui risulta un indicatore **ISEE** pari a Euro _____

ALLEGA, alla presente domanda:

- relazione contenente la descrizione delle barriere architettoniche preesistenti e degli interventi realizzati ai fini dell'accessibilità, con quantificazione della spesa sostenuta, redatta e sottoscritta secondo quanto previsto all'allegato C al presente regolamento;

- copia della certificazione di invalidità o di disabilità rilasciata dalla Commissione medica per l'accertamento degli stati di invalidità civile o di disabilità, operante presso le Aziende sanitarie o dalle altre Commissioni pubbliche competenti in materia di invalidità per gli invalidi del lavoro, di guerra, civili di guerra e invalidi per cause di servizio, e del certificato medico, in carta libera, qualora dalla certificazione non risultino esplicitamente le obiettive difficoltà che derivano dalla disabilità accertata; ovvero,
- certificato medico che attesti la patologia invalidante di soggetti che a seguito di eventi ad esito invalidante hanno bisogno di adeguamenti alla loro abitazione per abbattere le barriere architettoniche che ne impediscono l'accesso o la fruibilità, unitamente alla ricevuta di presentazione della domanda di accertamento degli stati di invalidità o di disabilità alla Commissione medica competente;
- autorizzazione del proprietario alla realizzazione degli interventi, nel caso di immobile in locazione;
- autorizzazione condominiale all'esecuzione delle opere degli interventi, se richiesta da norme di settore;
- consenso dei condomini qualora partecipino alla suddivisione delle spese per la realizzazione di opere di uso condominiale;
- copia non autenticata delle fatture, o altra idonea documentazione giustificativa della spesa, di data compresa entro i dodici mesi precedenti, intestate al beneficiario o ai soggetti conviventi dei quali lo stesso è fiscalmente a carico, ovvero agli altri soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, regolarmente quietanzate, oppure ricevuta di pagamento all'amministrazione dello stabile della quota di competenza;
- fotocopia del documento di identità del richiedente.

IL RICHIEDENTE
(Firma)

(Luogo e data) _____ li _____

NOTE

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all'ufficio competente unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Si informa che ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Parte delle informazioni verranno trasmesse a cura del Comune a cui è rivolta la presente istanza alla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai fini della concessione del contributo. L'informativa del trattamento dei presenti dati è disponibile sul portale internet della Regione.

Si informa inoltre, che, ai sensi dell'articolo 7 comma 4 del Regolamento, non può essere fatto valere alcun diritto in caso di mancata concessione del contributo per insufficienza di fondi, per la presentazione di documentazione non conforme, per la realizzazione di interventi diversi da quelli previsti dal Regolamento, nonché per sopravvenuto decesso della persona con disabilità prima del provvedimento di trasferimento delle risorse da parte della Regione.

Allegato C

(riferito all'articolo 6, comma 4, lettera a)

INDICAZIONI PER LA-DESCRIZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E DELLE OPERE REALIZZATE CON QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA

La documentazione prevista all'articolo 6, comma 4, lett. a) del regolamento è redatta secondo le seguenti modalità:

Per tutti gli interventi ammissibili previsti dall'articolo 5 deve essere redatta e sottoscritta da parte del richiedente una descrizione sintetica, anche con il supporto di un tecnico abilitato o da una ditta specializzata, contenente:

- a) descrizione sintetica dello stato preesistente riguardante le barriere che impedivano l'accessibilità agli spazi o l'usabilità di parti, attrezzature o componenti eventualmente supportata da documentazione fotografica del percorso per arrivare all'alloggio, delle barriere e degli ambienti e/o attrezzature oggetto di domanda;
- b) descrizione degli interventi realizzati o delle attrezzature e dei dispositivi domotici acquisiti per rendere l'alloggio accessibile alla persona con disabilità, supportati dalla relativa documentazione fotografica e da eventuali elaborati grafici in scala adeguata.
- c) spesa complessiva sostenuta, euro _____
- d) importo complessivo altri contributi o agevolazioni fiscali richieste, euro _____
- e) spesa rimasta effettivamente a carico ($e = c - d$), euro _____

Si ricorda che sono ammissibili a contributo oltre a tutte le spese relative agli interventi di cui all'art. 5, co. 1 e 2, comprese quelle relative a lavori ad essi direttamente correlati, anche:

- a) l'Imposta sul Valore Aggiunto. Si ricorda che La vigente normativa sull'IVA prevede che scontino un'aliquota agevolata al 4% "le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche". (DPR 26 ottobre 1972 n. 633, punto 41 ter della tabella A - parte II.)
- b) le spese di progettazione e di direzione lavori fino ad un massimo del 10% dell'importo dei lavori per cui si chiede il contributo se, per la complessità o tipologia degli interventi da realizzare, è richiesta l'elaborazione di un progetto da parte di un tecnico abilitato.

Se l'intervento di eliminazione/superamento delle barriere architettoniche riguarda la realizzazione di opere condominiali è ammissibile a contributo esclusivamente la parte di spesa di competenza diretta della persona con disabilità.

La spesa ammissibile a contributo non può, in ogni caso, superare il limite massimo di Euro 50.000,00.

Non rientrano tra le spese ammissibili quelle relative a lavori non correlati al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche, tra cui, a titolo esemplificativo, quelle relative all'acquisto e all'installazione di condizionatori, deumidificatori, impianti di riscaldamento, impianti di allarme o di videosorveglianza.

Allegato D

(riferito all'articolo 12, comma 1)

MODELLO PER LA RENDICONTAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA

COMUNE DI _____

Il/la sottoscritto/a _____ in qualità di funzionario responsabile del procedimento

ATTESTA che:

- l'attività per la quale il finanziamento di euro _____ previsto dall'art. 11 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16, trasferito con decreto n. _____ del _____ è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni poste nel decreto medesimo;

- la spesa erogata ai soggetti beneficiari, come elencati nella sottostante tabella, ammonta a euro _____;

- si è verificata una minor spesa di euro _____, che, ai sensi di quanto previsto all'articolo 12, comma 4, verrà restituita entro 60 giorni (ovvero dal nuovo termine concesso in caso di richiesta di proroga di cui all'articolo. 12, comma 2) all'amministrazione regionale.

IL RICHIEDENTE

(Firma)

(In caso di firma autografa allegare copia del documento d'identità del firmatario)

(Luogo e data) _____ li _____

